

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3333-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GAWRONSKI)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
e col Ministro delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'adesione di Danimarca, Svezia e Finlandia agli accordi di Schengen si realizza l'integrazione dell'Unione nordica dei passaporti in quella di Schengen.

Benchè i protocolli e gli accordi di adesione comportino oneri per gli Stati che entrano a far parte del sistema Schengen, non

vi sono oneri aggiuntivi per l'Italia, che già nè fa parte, nè ci sono problemi di adeguamento delle norme adottate al momento della ratifica dell'adesione italiana.

La Commissione raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge.

GAWRONSKI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

16 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

15 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli e gli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli ed agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

